

REGOLAMENTO
per la destinazione delle risorse ex Art. 208 D.Lgs. n. 285/1992
fondo di previdenza complementare PERSEO
per il personale del Corpo di Polizia Locale
della Provincia di Perugia

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'Art. 208, comma 4, del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e ss.mm.ii., prevede la possibilità per gli Enti locali di devolvere parte dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie a finalità di previdenza per gli appartenenti ai Corpi di Polizia Locale, a tempo indeterminato e determinato, con contratto di durata pari o superiore a tre mesi continuativi nell'anno solare, con profilo di vigilanza e non amministrativo. Il presente regolamento disciplina le modalità attuative di dette forme di previdenza complementare.

Art. 2 – DESTINATARI

1. Destinatari delle forme di previdenza complementare sono tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale della Provincia di Perugia, a tempo indeterminato e determinato, con contratto di durata pari o superiore a tre mesi continuativi nell'anno solare, e con profilo di vigilanza e non amministrativo, destinatari delle attribuzioni di cui alla Legge n. 65 del 7 marzo 1986.

2. Per il personale neo-assunto, il conferimento delle quote avviene solo decorso in senso positivo il periodo di prova, il quale sarà considerato ai fini dell'erogazione delle forme di previdenza complementare di cui al presente Regolamento.

Art. 3 – FINALITA' E FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

1. Le risorse individuate secondo i criteri di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, sono destinate esclusivamente alle finalità previdenziali del richiamato articolo 208 del Codice della Strada, secondo quanto definito dall'art. 98 del CCNL 2019-2021 del 16.11.2022.

2. La Provincia procede attraverso un'adesione contrattuale in forma collettiva ed al versamento delle relative contribuzioni al Fondo Pensione Perseo-Sirio per tutti gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale individuati dall'articolo precedente.

3. La quota pro-capite da destinare per il singolo operatore, dovrà essere calcolata su base annuale e riferita alle somme maturate nell'anno solare precedente, in relazione agli effettivi incassi come desumibili dal Rendiconto di gestione dell'Ente. Per il calcolo della medesima quota sarà ininfluente l'area giuridica o economica di appartenenza del dipendente beneficiario. Al contrario, verrà tenuto conto dell'eventuale prestazione lavorativa ridotta per effetto del contratto di lavoro a tempo parziale e dei periodi di assenza che non sono soggetti a contribuzione previdenziale obbligatoria.

4. La quota lorda è soggetta ad un contributo di solidarietà del 10%, a favore dell'ex Inpdap/INPS per gli effetti della normativa vigente di riferimento, ed è comprensiva delle spese amministrative di gestione. Tale quota, ai sensi dell'Art. 9-bis, comma 2, del D.L. n. 103/1991 e ss.mm.ii., è ad esclusivo carico del datore di lavoro.

Art. 4 – FINANZIAMENTO

1. Le quote dei proventi da destinare alle attività assistenziali e previdenziali vengono determinate autonomamente dall'Ente, nella sua autonomia decisionale sulla base di valutazioni ampiamente discrezionali (vedasi altresì il parere Aran del 6 Febbraio 2009 avente protocollo numero 1246/09).

2. Le forme di previdenza sono finanziate con una quota dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie accertate per violazione delle norme del vigente Codice della Strada, effettivamente incassati. La Provincia di Perugia riconosce, nel

rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 208 del Codice della strada, delle compatibilità di bilancio e dei vincoli di riduzione della spesa del personale, uno specifico fondo per il personale della Polizia Provinciale. A tale fondo sono destinati i proventi previsti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada per un ammontare annuo pari ad una percentuale della quota indicata dall'articolo 208 primo capoverso del comma 4, riferita alle violazioni accertate nell'anno solare precedente e diminuita delle somme iscritte al fondo svalutazione crediti relative ai medesimi incassi, al lordo degli oneri previsti per legge. Tale percentuale è definita annualmente con apposita deliberazione degli organi competenti.

3. La quota annuale per ciascun operatore sarà definita con determinazione annuale del Dirigente del Servizio Polizia Provinciale, anche in relazione al numero delle persone beneficiarie, secondo le modalità disciplinate al successivo Art. 5 del presente Regolamento. La percentuale annuale potrà essere rideterminata annualmente in aumento o in diminuzione dal Presidente nelle funzioni di Giunta Provinciale in caso di aumento o diminuzione degli effettivi incassi derivanti dai proventi contravvenzionali.

4. Le somme destinate al fondo e determinate ai sensi dei commi 1°, 2° e 3° sono stanziare annualmente in apposito capitolo di spesa relativa a ciascun esercizio finanziario e saranno eventualmente oggetto di adeguamento in ragione dell'andamento della gestione finanziaria dell'Ente, della variazione numerica nella dotazione organica del Corpo di Polizia Locale della Provincia, e del personale effettivamente in servizio.

5. Il Servizio cui è affidata la gestione delle risorse umane, provvederà ad effettuare i versamenti a favore del Fondo Perseo-Sirio, secondo le modalità previste dal fondo medesimo.

Art. 5 – MODALITA' PROCEDIMENTALI

1. Entro il 30 Giugno successivo all'esercizio di riferimento, sulla scorta degli effettivi incassi desumibili dal Rendiconto del medesimo esercizio, il Servizio di Polizia Provinciale con apposita determinazione definisce, sulla base delle previsioni di stanziamento stabilite dal Presidente della Provincia, l'entità complessiva erogabile a favore del Fondo e la quota pro-capite spettante a ciascun dipendente.

2. L'importo così previsto, in quanto incidente sulla spesa generale del personale della provincia, dovrà essere annualmente inserito e computato nella stessa, a cura del servizio Economico Finanziario.

3. L'entità effettiva delle somme da erogare al Fondo sono così definite:

a. con l'approvazione della deliberazione del Presidente della Provincia concernente la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al C.d.S. ex Art. 208 del D.Lgs. n. 285/1992, su proposta del Servizio di Polizia Provinciale. Dopo la deliberazione, il Servizio di Polizia Provinciale, di concerto con il Servizio Finanziario, procede alla prenotazione di impegno dello stanziamento complessivo previsto sull'apposito capitolo denominato: "Contributo al Fondo di previdenza integrativa ex art. 98 del CCNL 2019-2021 del 16.11.2022"; tale impegno sarà oggetto di eventuale riaccertamento in caso si producano delle economie in ragione delle effettive somme erogate;

b. a seguito dell'approvazione del Rendiconto di Gestione, viene computato l'ammontare complessivo degli incassi registrati sugli appositi capitoli di bilancio, derivanti sia da proventi ordinari che da incassi a mezzo ruoli;

c. tale importo, ridotto preliminarmente al 50%, viene altresì decurtato dell'ammontare complessivo degli impegni di spesa, desumibili dal Rendiconto di gestione, iscritti sui capitoli di spesa finanziati dai proventi CdS ed elencati nell'apposita deliberazione del Presidente della Provincia, senza considerare l'importo risultante sul capitolo di spesa dedicato al Fondo;

d. la quota pro-capite da versare al Fondo sarà calcolata dividendo l'importo, definito applicando agli incassi effettivi la percentuale di cui al precedente articolo, per il numero delle unità che hanno composto il Corpo di Polizia Provinciale nell'anno di riferimento, al netto delle prescrizioni di cui all'Art. 3, commi 3 e 4, e Art. 4, comma 3, del presente Regolamento.

4. Ai fini del calcolo della quota pro-capite da destinare al singolo dipendente, sarà ininfluyente la categoria giuridica o economica di appartenenza del dipendente beneficiario.

5. Tali somme verranno erogate in quota annuale entro il mese di Settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

6. E' data facoltà a ciascun iscritto di effettuare versamenti contributivi integrativi e volontari, secondo il regolamento del Fondo Perseo-Sirio.

Art. 6 – CESSAZIONE DELLA CONDIZIONE DI CONTRIBUZIONE DELL'ENTE

1. Cessa l'obbligo contributivo dell'Ente in caso di cessazione del rapporto di lavoro con la Provincia di Perugia, ovvero di mobilità interna in altri Settori, o comunque di perdita della qualifica di Operatore di Polizia Locale. Rimane salva la facoltà per il lavoratore di proseguire la partecipazione su base personale, trasferire la propria posizione presso altro fondo pensione o forma pensionistica individuale o riscattare la propria posizione individuale con modalità di rendita o di riscatto totale.

2. L'obbligo dell'Ente è, altresì, sospeso esclusivamente durante la fruizione di periodi di aspettativa non retribuita del dipendente nei casi disciplinati dalla normativa o dal C.C.N.L.

3. La posizione individuale sarà riscattata dal coniuge, ovvero dai figli, ovvero dai genitori se già viventi a carico dell'iscritto, in caso di premorienza dell'aderente. Si precisa che in mancanza dei soggetti citati e di diverse disposizioni dell'iscritto la posizione resta acquisita dal fondo.

Art. 7 – TUTELA DELLA PRIVACY E RISERVATEZZA DEI DATI

1. Il dipendente, al fine di permettere l'attuazione della forma di previdenza complementare, deve acconsentire, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo n. 679/2016, al trattamento dei propri dati personali da parte del provincia di Perugia, nonché del gestore del fondo. Il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della normativa vigente.

Art. 8 – ENTRATA IN VIGORE E NORMA TRANSITORIA

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione della Deliberazione di Consiglio Provinciale.

2. Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di legge, il Codice della Strada, e le norme contrattuali di riferimento vigenti.

3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, si intendono abrogate le eventuali circolari e/o disposizioni regolamentari incompatibili e contrastanti.